

(N. 2645)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla V Commissione permanente (Difesa) della Camera dei deputati
nella seduta del 22 ottobre 1952 (V. Stampato N. 2910)*

presentato dal **Ministro della Difesa**

(PACCIARDI)

di concerto col **Ministro *ad interim* dell'Interno**

(SPATARO)

col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(ZOLI)

col **Ministro delle Finanze**

(VANONI)

e col **Ministro *ad interim* del Tesoro**

(PELLA)

TRASMESO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 30 OTTOBRE 1952

Modifiche alla circoscrizione dei tribunali militari territoriali
di Napoli, Palermo, Milano, Verona e Padova

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il territorio della provincia di Reggio Calabria, attualmente compreso nella circoscrizione del tribunale militare territoriale di Napoli, passa a far parte della circoscrizione del tribunale militare territoriale di Palermo.

Il territorio della provincia di Mantova, attualmente compreso nella circoscrizione del tribunale militare territoriale di Milano, passa a far parte della circoscrizione del tribunale militare territoriale di Verona.

Il territorio della provincia di Vicenza, attualmente compreso nella circoscrizione del tribunale militare territoriale di Verona, passa a far parte della circoscrizione del tribunale militare territoriale di Padova.

Art. 2.

I procedimenti in corso innanzi ai tribunali militari di Napoli, Milano e Verona alla data

di entrata in vigore della presente legge, i quali, per effetto dell'articolo 1, spettano, rispettivamente, alla competenza dei tribunali militari di Palermo, Verona e Padova, sono devoluti a questi ultimi nello stato in cui si trovano conservando gli atti compiuti la loro validità.

Tuttavia i procedimenti per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sarà stata pronunciata sentenza di rinvio a giudizio od emessa richiesta di decreto di citazione per il giudizio, rimarranno di competenza rispettivamente dei tribunali militari di Napoli, Milano e Verona.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il Presidente della Camera dei deputati
GRONCHI.